

IL COMMERCIO ELETTRONICO NELL'UNIONE EUROPEA

Quale rilevanza assume nell'Unione europea il commercio elettronico?

I seguenti fattori contribuiscono a determinare la rilevanza che il commercio elettronico assume all'interno dell'Unione europea e la conseguente attenzione che quest'ultima deve attribuire ad esso:

- nel 2006 il mercato europeo del commercio elettronico era stimato a 106 miliardi di euro.
- Internet è divenuto il vettore dalla crescita più rapida per quanto concerne il commercio al dettaglio.
- Nel 2008 il 51% dei commercianti al dettaglio dell'UE vendeva on line.
- A causa delle barriere che si frappongono agli scambi on line il divario tra il commercio elettronico nazionale e quello transfrontaliero è in rapido aumento. Mentre in un biennio (2006-2008) la percentuale di consumatori UE che ha fatto acquisti on line è passata dal 27% al 33%, la percentuale di quelli che hanno tentato di acquistare on line qualche prodotto da un altro paese europeo segnala un ristagno (dal 6% al 7%). E soltanto il 21% dei commercianti vende attualmente a distanza in una dimensione transfrontaliera.
- Un terzo dei consumatori dell'UE afferma che prenderebbe in considerazione la possibilità di fare acquisti on line da un altro paese dell'UE se il prodotto cercato fosse più conveniente o migliore. Inoltre un terzo dei consumatori è disposto a fare acquisti usando un'altra lingua.

Alla luce dei dati che precedono e poiché si prevede che il commercio elettronico produrrà considerevoli vantaggi in termini di crescita economica, innovazione e creazione di posti di lavoro, sfruttare i vantaggi che esso offre è una sfida vitale per l'Unione europea.

Quali sono le difficoltà che il commercio elettronico transfrontaliero incontra e quale la soluzione a tali difficoltà?

Poiché i servizi disponibili tramite un sito web sono accessibili automaticamente e simultaneamente per tutti i consumatori di tutti gli Stati membri, se quest'accessibilità costringesse i prestatori di servizi a rispettare contemporaneamente il corpus normativo e regolamentare di tutti i diversi Stati membri, ne risulterebbe per loro un onere sproporzionato e ingiustificato: per ottemperare alle

diverse prescrizioni nazionali, i prestatori di servizi potrebbero vedersi costretti a prevedere servizi diversi, il che impedirebbe loro di effettuare economie di scala e di offrire servizi competitivi. La natura senza frontiere del commercio elettronico richiede dunque un mercato interno pienamente funzionante.

In che modo è disciplinato il commercio elettronico nell'Unione europea?

Il commercio elettronico è disciplinato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2001/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (meglio nota come «Direttiva sul commercio elettronico»).

Quale è la base su cui è stata adottata la direttiva europea sul commercio elettronico?

La direttiva si basa sugli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997 [COM(97) 157 def.] su “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” avente come obiettivo l'istituzione di un quadro giuridico coerente a livello europeo per il commercio elettronico. L'approccio seguito mira ad evitare un numero eccessivo di norme, basandosi sulle libertà del mercato interno, tenendo conto delle realtà commerciali e garantendo una tutela efficace degli obiettivi di interesse generale. La direttiva si basa inoltre sulla volontà di eliminare le disparità esistenti nella giurisprudenza degli Stati membri in modo da instaurare una certezza idonea a favorire la fiducia dei consumatori e delle imprese.

Quale è l'ambito di applicazione della direttiva?

La direttiva si applica unicamente ai fornitori di servizi che abbiano sede nell'Unione europea e riguarda in particolare i seguenti settori e attività on-line: giornali, banche dati, servizi finanziari, servizi professionali (di avvocati, medici, contabili, agenti immobiliari), servizi ricreativi (ad esempio, video a richiesta), commercializzazione e pubblicità dirette e servizi d'accesso a Internet. All'art. 1, paragrafo 5, si precisa quali sono gli ambiti in cui non trova applicazione. Questi sono i seguenti:

- il settore tributario;
- i servizi della società dell'informazione oggetto di altre specifiche direttive europee;
- accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese;
- le seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:
 - le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
 - la rappresentanza e la difesa processuali;
 - i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.

Quali sono gli obiettivi della direttiva?

Tenuto conto del fatto che per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell'industria europea e da non ostacolare l'innovazione nel settore, la direttiva si è prefissa i seguenti obiettivi generali e specifici:

Gli obiettivi generali della direttiva sono i seguenti:

- contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri;
- obbligare gli Stati membri a provvedere affinché, attraverso una legislazione adeguata, sia riconosciuta la validità e l'efficacia dei contratti conclusi per via elettronica;
- ravvicinare talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziarie delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri;
- completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell'informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società dell'informazione.

Poiché la direttiva introduce “un’armonizzazione minima”, quale è la legge applicabile?

La direttiva dispone l’applicazione della legislazione dello Stato dove è stabilito il prestatore. I prestatori di servizi della società dell’informazione (ad esempio, operatori dei siti Internet) sono pertanto tenuti a rispettare le disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti (regola del paese d’origine o "clausola del mercato interno"). A tal fine, la direttiva definisce il luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatore esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. Tale norma del paese d’origine costituisce l’elemento fondamentale della direttiva poiché crea la chiarezza e la certezza del diritto necessarie per permettere ai prestatori di servizio di proporre i propri servizi in tutta l’Unione.

Quale disciplina è prevista per le comunicazioni commerciali?

Ai sensi dell’art. 6 della direttiva, le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili e inequivocabili, in modo da rafforzare la fiducia del consumatore e garantire pratiche commerciali leali. Inoltre, le comunicazioni commerciali attraverso messaggi elettronici devono essere chiaramente identificate fin dal momento in cui il destinatario le riceve. Gli Stati devono adottare i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano riceverle.

In che modo la direttiva disciplina i contratti conclusi per via elettronica?

La direttiva obbliga gli Stati membri a eliminare qualsiasi divieto o restrizione concernente l’utilizzazione dei contratti elettronici. Essi sono in particolare tenuti ad assicurare che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica. Per la conclusione dei contratti elettronici la direttiva prevede inoltre alcuni obblighi d’informazione volti a garantire la certezza del diritto.

Chi sorveglia la corretta applicazione della direttiva da parte dei prestatori?

Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare efficacemente le disposizioni della direttiva e provvedono affinché tutti i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte. Gli Stati membri collaborano fra di loro istituendo dei punti di contatto specifici.

In evidenza

Gli artt. 3 e 4 della direttiva contengono uno dei principi fondamentali, in quanto è consentito a qualunque operatore di commerciare con strumenti elettronici negli Stati membri destinatari della direttiva senza la necessità di adeguarsi alle normative di ciascuno Stato, grazie all'applicazione del principio dell'home country control e senza l'assoggettamento ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. Di conseguenza, la direttiva non impone alle imprese interessate particolari obblighi o adempimenti, se non quelli legati alle informazioni che l'operatore commerciale deve fornire nel momento in cui si presenta nel mercato, che sono le seguenti:

- *il nome del prestatore;*
- *l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;*
- *gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica;*
- *qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;*
- *qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;*
- *per quanto riguarda le professioni regolamentate:*
 - *l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto;*
 - *il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;*
 - *un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;*
- *se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,*

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Per approfondire:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1997:0157:FIN:IT:PDF>